



STATUTO USR CISL Emilia Romagna

Adeguamento allo Statuto Confederale Cisl 19/7/2025



E' costituita l'Unione Sindacale Regionale dell'Emilia Romagna con sede in Bologna. Essa è una articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) e pertanto ne assume i principi ispiratori e la concezione culturale esposta nell'art. 2 dello Statuto Confederale.

Art. 2

Fanno parte dell'Unione Sindacale Regionale le Federazioni Sindacali Regionali di Categoria (FSR), quali articolazioni delle Federazioni Nazionali aderenti alla CISL che, sulla base di rispettivi statuti, possono articolarsi in settori e/o comparti merceologici.

Art. 3

L'Unione Sindacale Regionale, secondo quanto previsto al Capitolo XV art. 33 dello statuto confederale esplica, sul piano territoriale, per quanto le compete e nell'ambito delle scelte confederali, le funzioni che l'art. 3 dello statuto confederale assegna alla Confederazione. In particolare:

- fissa gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale e organizzativa;
- contribuisce all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente;
- rappresenta l'Organizzazione di fronte agli organismi del pubblico potere;
- esercita l'azione di coordinamento e di collegamento regionale tra le Federazioni di Categoria e le strutture territoriali;
- programma e gestisce la formazione dei quadri;
- promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;
- designa gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assiste, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria e le strutture territoriali nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuove e sostiene, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico per la tutela dei lavoratori e dei pensionati nei rapporti economici e sociali esterni al luogo di lavoro;
- promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Confederazione;
- promuove, coordina e controlla l'attuazione ai vari livelli della organizzazione degli indirizzi regionali e confederali;
- regola i rapporti tra organismi orizzontali e organismi verticali e ne dirime i conflitti;
- realizza i necessari interventi sulle strutture di categoria e sulle strutture orizzontali in caso di mancato rispetto delle decisioni degli organismi regionali e delle norme contenute nel presente statuto; nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse
- rappresenta le strutture territoriali e quelle regionali di categoria (FSR) o su richiesta delle medesime, ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:
 - a) dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - b) dinanzi alle organizzazioni dei datori lavoro;
 - c) dinanzi alle istituzioni ed organizzazioni internazionali.

Le specifiche competenze formali degli organismi della USR sono definite ai successivi articoli.

Art. 4

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità. Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali. Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione. Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti. Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale. Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza. E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II -ORGANISMI DELLA UNIONE SINDACALE REGIONALE

CAPITOLO 2 - Definizione degli organismi

Art. 5

Sono organismi della Unione Sindacale Regionale:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) il Comitato Esecutivo Regionale;
- d) la Segreteria Regionale;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Probiviri;

CAPITOLO 3 - Il Congresso Regionale

Art. 6

Il Congresso regionale è l'organismo massimo deliberante della CISL.

Il Congresso regionale è composto per il 50% dai delegati eletti nei congressi delle Federazioni Regionali di Categoria e per il restante 50% dai delegati eletti nei congressi delle Unioni Sindacali Territoriali della Regione.

I Regolamenti congressuali delle FSR e delle UST devono tenere conto della presenza di genere nelle rispettive realtà e dettare le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione Regionale Pensionati.

Partecipano al Congresso USR con i propri delegati le Federazioni Regionali di Categoria e le Unioni Sindacali Territoriali che sono in regola con il tesseramento confederale.

Partecipano, inoltre, col solo diritto di parola, qualora non siano delegati, i membri del Consiglio Regionale uscente e i subentranti a qualsiasi titolo.

Il Congresso USR è indetto in via ordinaria dal Consiglio Generale regionale in coerenza e all'interno del percorso congressuale stabilito dalla Confederazione a livello Nazionale.

Il Congresso Regionale:

- a) fissa l'indirizzo generale dell'Unione Sindacale Regionale in coordinamento degli indirizzi espressi dagli organismi confederali;
- b) elegge a scrutinio segreto i delegati al Congresso Confederale;
- c) elegge a scrutinio segreto i membri elettivi del Consiglio Generale Regionale;
- d) approva lo statuto della USR e relative modifiche;
- e) elegge il collegio dei sindaci revisori;
- f) elegge il collegio dei probiviri.

Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni. La periodicità dei Congressi delle Federazioni Regionali di Categoria (FSR) e delle loro organizzazioni territoriali è fissata dai rispettivi statuti. L'ordine del giorno del Congresso Regionale è fissato dal Consiglio Generale Regionale su proposta della Segreteria Regionale e dev'essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso. Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice ad eccezione di quelle per le quali il presente Statuto prevede una maggioranza qualificata.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale Regionale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni Territoriali di Categoria Le Unioni Sindacali Territoriali sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

CAPITOLO 4 - Consiglio Generale Regionale

Art. 7

Il Consiglio Generale Regionale:

- a) elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse regionale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso Regionale e nel quadro delle politiche generali confederali;
 - b) esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottoporrà al Congresso;
- Esso si riunisce almeno due volte l'anno, normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria, e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice del Comitato Esecutivo. In via eccezionale, ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio può essere convocato dalla Segreteria Regionale.

Le decisioni del Consiglio Generale Regionale, salvo quelle espressamente previste a maggioranza qualificata dal presente Statuto, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio Generale Regionale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati. Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di

definizione dei componenti di diritto e designati. La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale. Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dal successivo articolo dello Statuto e quelli derivanti dall'applicazione della clausola prevista dal Regolamento per la categoria dei pensionati nei Consigli Generali delle strutture Confederali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Art. 8

Il Consiglio Generale Regionale:

- a) elegge nel suo seno il Segretario Generale della Unione Sindacale Regionale. Delibera, su proposta di quest'ultimo, sulla composizione della segreteria e procede quindi alla elezione del Segretario Generale Aggiunto, ove previsto da delibera del Consiglio Generale, e dei componenti di segreteria con ulteriori votazioni, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto. Elegge inoltre i componenti del Comitato Esecutivo.
- b) Nomina, su proposta della Segreteria USR, i Presidenti regionali degli Enti CISL.

Al Consiglio Generale Regionale spetta inoltre il compito:

- a) di convocare il congresso in sessione ordinaria, in concomitanza al Congresso Confederale, e il Congresso in sessione straordinaria;
- b) di approvare lo schema di Regolamento del Congresso Regionale, e di emanare il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso;
- c) il Consiglio Generale Regionale può articolarsi in Commissioni di lavoro, aperte anche alla partecipazione di non membri del Consiglio, su specifici progetti relativi alla politica economica, contrattuale, organizzativa, e dotate di poteri indispensabili per il compimento del mandato loro affidato;
- d) di emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto Regionale, in armonia con le disposizioni confederali;
- e) di eleggere i rappresentanti della regione in seno al Consiglio Generale Confederale;
- f) di decidere i confini geografici delle UST, sentiti i rispettivi Consigli Generali;
- g) di nominare il/la Responsabile del Coordinamento Donne e delle politiche di genere su proposta della segreteria USR.

Art. 9

I rappresentanti di diritto e designati all'interno del Consiglio Generale, indicati specificatamente nel Regolamento attuativo del presente Statuto, sono eletti dai rispettivi Consigli Generali e possono essere revocati e sostituiti durante la vigenza del mandato.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio Generale Regionale eletti dal Congresso questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso riportò in graduatoria maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Art. 10

Per favorire la mobilità dei quadri dirigenti e per coprire eventuali vacanze dei propri componenti, i Consigli Generali, i Comitati Direttivi e gli organismi similari comunque denominati della USR, delle UST e delle diverse articolazioni delle FSR hanno facoltà di cooptare al loro interno, con

deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi membri nel limite massimo del 5% dei componenti degli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei sindacati Territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello territoriale e regionale la Fnp designa in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Generale di categoria un proprio rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

CAPITOLO 5 - Il Comitato Esecutivo

Art. 11

Il Comitato Esecutivo, nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio Generale Regionale:

- a) coordina le attività sindacali ed organizzative di interesse regionale;
- b) delibera azioni sindacali generali a livello regionale;
- c) convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale Regionale fissandone l'O.d.G.;
- d) verifica le linee programmatiche e ratifica i bilanci regionali degli enti della CISL;
- e) designa la rappresentanza sindacale dell'organizzazione in enti, associazioni e/o società interne ed esterne all'organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'art.9 del Regolamento e l'esigenza di assicurare:
 - 1. la massima funzionalità degli organismi sindacali;
 - 2. il più alto grado di rappresentatività, di competenza e di partecipazione a livello di base;
 - 3. la piena autonomia del sindacato;
- f) concede ai dirigenti sindacali autorizzazioni ad assumere incarichi a livello regionale non derivanti da designazione sindacale;
- g) dirime i conflitti fra organismi nell'ambito della regione;
- h) approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi della USR;
- i) emana il Regolamento regionale per il trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli operatori della CISL;
- l) è competente a decidere, secondo le procedure di cui al Regolamento Confederale, e con la maggioranza di 2/3 dei presenti, sulle azioni disciplinari che riguardino i dirigenti sindacali membri del Consiglio Generale Regionale. In questi casi è competente a giudicare, in seconda istanza, lo stesso Consiglio Generale.
 - Le sanzioni sono le stesse che commina il Collegio dei Probiviri Regionale, che resta comunque competente a condurre la fase istruttoria.
 - Per tutti gli altri dirigenti e per gli operatori oltre che per i soci, le sanzioni disciplinari restano di competenza del collegio dei Probiviri.
- m) nomina il direttore del periodico ufficiale della USR;
- n) cura l'attuazione delle delibere adottate dall'Esecutivo Nazionale in materia di inquadramento dei Sindacati e delle Federazioni di Categoria, nonché delle loro operazioni di riagggregazione;
- o) può promuovere coordinamenti intercategoriali regionali;
- p) stabilisce i criteri di composizione e le modalità operative del Coordinamento Donne e delle politiche di genere regionale del cui contributo di studio, elaborazione e proposta si avvale.

Art. 12

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Esecutivo stesso.

Esso è presieduto dal Segretario Generale o da un componente della Segreteria a ciò designato.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste dal presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 13

Il Comitato Esecutivo della USR potrà costituire Enti o Istituti che, senza fini di lucro, abbiano per obiettivo la crescita culturale e sociale dei lavoratori.

CAPITOLO 6 - La Segreteria Regionale

Art. 14

La Segreteria Regionale:

- a) rappresenta la Unione Sindacale Regionale nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, Enti, Associazioni ed Organismi della regione, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della struttura stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti;
- b) esegue le decisioni del Comitato Esecutivo;
- c) interviene a dirimere i conflitti insorgenti tra le strutture territoriali;
- d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione Sindacale Regionale da sottoporre per l'approvazione al Comitato Esecutivo;
- e) provvede agli adempimenti delegati dalla Confederazione;
- f) sovrintende al funzionamento degli uffici regionali;
- g) predispone la relazione programmatica per il Congresso della USR.

La Segreteria è composta dal Segretario Generale e da Segretari nel numero previsto dal Regolamento di attuazione, secondo esigenze funzionali, eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno.

La Segreteria Regionale risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio della Confederazione regionale.

Art. 15

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della USR; i Segretari lo coadiuvano nel coordinamento dei settori di attività regionale di cui hanno la responsabilità.

L'amministrazione del patrimonio della USR e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa e gestita nell'interesse della USR è attribuita alla responsabilità di un Segretario Regionale.

Art. 16

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria in ordine alla natura della attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale. La Segreteria relaziona al Comitato Esecutivo. Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

CAPITOLO 7 - Il Collegio dei Sindaci

Art. 17

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della USR e degli Enti CISL ed adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti e a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. Esso partecipa, tramite il Presidente alle sedute del Consiglio Generale Regionale con voto consultivo e riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo della USR e degli Enti CISL al Comitato Esecutivo nonché al Consiglio Generale Regionale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

I Collegi dei Sindaci sono composti da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali membri supplenti.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di membro supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragio. Laddove non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

I Consigli Generali, nella prima riunione dopo il Congresso, nominano il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendolo tra i soggetti iscritti o non iscritti alla Organizzazione che abbiano i requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. I Sindaci non possono far parte degli organismi deliberanti di pari livello e degli Enti ed Istituti controllati.

E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all' interno delle strutture territoriali di Federazione e/o confederali.

CAPITOLO 8 – Il Collegio dei Probiviri

Art. 18

Il Collegio Regionale dei Probiviri è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna, l'attività del Collegio deve essere improntata sui principi di indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

- esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che a dirimere le controversie ed i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento;
- il Collegio Regionale dei Probiviri è competente per tutti i casi che non riguardino i conflitti interni alle singole categorie, in quanto questi sono riservati, dall'art. 11 dello Statuto Confederale, ai Collegi dei Probiviri delle Federazioni Nazionali di prima affiliazione;

- contro la deliberazione del Collegio Regionale decide, in seconda ed ultima istanza, il Collegio Confederale, il quale è competente a decidere anche in caso di inerzia del Collegio Regionale, secondo le procedure previste nel Regolamento Confederale.

Art. 19

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti del Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti. In assenza di candidati non eletti il Consiglio Generale provvederà alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti. Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali entro 30 gg. dal verificarsi della vacanza stessa. Durante tale periodo il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino all'insediamento del nuovo Presidente.

I Probiviri non possono far parte di organismi deliberanti.

E' incompatibile la carica di Probiviro di un organismo con quella di probiviro di un altro organismo.

Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, viene istituito per la copertura dei relativi oneri un separato ed autonomo capitolo di bilancio.

Art. 20

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci. Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Il Collegio dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni di natura disciplinare:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la sospensione da 3 a 12 mesi con decadenza da eventuali cariche ricoperte;
- la destituzione da eventuali cariche ricoperte;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio Regionale dei Probiviri, può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

- I soci sospesi sono automaticamente riammessi nella Organizzazione al cessare del periodo di sospensione.
- Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione.
- I soci espulsi dalla Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 (cinque) anni dai provvedimenti.

Art.21

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria Confederale, le Segreterie delle Federazioni nazionali e regionali di categoria e quelle di Unioni sindacali regionali per i rispettivi livelli di competenza sentiti il sindacato territoriale e la Unione sindacale territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dal Regolamento di attuazione.

Art. 22

Quando le Segreterie di Categoria e/o Confederali nell'ambito della specifica competenza territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per fare cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al collegio dei Probiviri. L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

CAPITOLO 9 – Le incompatibilità

Art. 23

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di Enti CISL (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità dell'art 5 del Regolamento.

Il Comitato Esecutivo della USR, sentita la Segreteria confederale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazioni ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale. Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al comma 1 e quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono messi in aspettativa non retribuita.

Art. 24

Il dirigente che viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione alla carica successiva, pena la decadenza da questa ultima.

Art. 25

Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale Regionale venga eletto componente della Segreteria Regionale ed opti per quest'ultima carica, rimarrà membro del Consiglio Regionale, anche se cessa dalla carica di Segretario Regionale.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti Segretari regionali, vengono sostituiti dalle strutture che li hanno espressi.

Ai fini degli effetti prodotti dalle norme contenute nel presente Statuto, gli incarichi sindacali degli operatori con funzione politica sono parificati alle cariche sindacali elettive.

CAPITOLO 10 – Rotazioni

Art. 26

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali aggiunti di USR, UST, di Federazione di categoria Regionale e Territoriale, nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederali.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli V e VI del presente Statuto Cisl Nazionale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni). Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

PARTE III -ARTICOLAZIONI CONFEDERALI REGIONALI

CAPITOLO 11 – La struttura regionale

Art. 27

L'USR si articola in Unioni Sindacali Territoriali (UST).

- Alle Unioni Sindacali Territoriali compete la specificazione, la realizzazione della politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa della confederazione e della USR.
- Le Unioni Sindacali Territoriali possono articolarsi in unioni zonali e/o unioni comunali e/o disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Le unioni zonali, le unioni comunali non costituiscono istanza congressuale.

CAPITOLO 12 – Coordinamento

Art. 28

Gli organismi orizzontali ai rispettivi livelli (USR-e-UST) sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni di categoria o organismi similari.

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.

Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, inter-settoriale o generale.

Art.29

Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello regionale- territoriale, il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria confederale USR/UST competente per territorio.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

Art. 30

Le strutture orizzontali possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi delle strutture orizzontali ai vari livelli, inoltre, possono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

CAPITOLO 13 – I Servizi

Art. 31

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, le UST costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento della USR.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle Categorie, degli Enti e delle Associazioni confederali, curando la diffusione nel territorio del sistema servizi.

Con cadenza biennale potrà essere convocata la Conferenza dei Servizi.

PARTE IV - GESTIONE STRAORDINARIA FINANZA E PATRIMONIO

CAPITOLO 14 – Il commissariamento delle strutture

Art. 32

Fermo restando quanto previsto agli articoli 40, 41, 42 dello Statuto Confederale, nel caso di gravi violazioni dello Statuto su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive confederali da parte di organismi delle Federazioni regionali di categoria, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse, il Comitato esecutivo della USR CISL Emilia Romagna, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, previa acquisizione dell'obbligatorio parere favorevole della Segreteria Confederale, con provvedimento motivato e su adeguata

istruttoria e contestazione, disporre la nomina di un Commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo della USR nei confronti delle Unioni sindacali territoriali.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro tre giorni dall’adozione al Collegio confederale dei Probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

Art. 33

È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.

CAPITOLO 15 – La reggenza

Art. 34

Allorché un organismo di Unione sindacale territoriale risulti carente di uno o più dirigenti ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie può chiedere alla Segreteria Confederale Nazionale di decidere che venga inviato un reggente che può essere estraneo all’organismo o anche alla struttura di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l’organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d’intesa con la Confederazione.

Analoga prassi potrà essere adottata dalla Segreteria USR nei confronti delle Unioni sindacali territoriali.

CAPITOLO 16 - Finanza

Art. 35

Le entrate ordinarie della USR derivano dal riparto del costo tessera fissato dal competente Consiglio Generale della Confederazione.

CAPITOLO 17 - Patrimonio

Art. 36

Il patrimonio della USR è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza regionale e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati. Per tutte le strutture vi è l’obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Salvo che nel caso di scioglimento definitivo della USR, le associazioni che ne fanno parte non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati. In ogni caso vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo

scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 37

La USR risponde di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario Generale Regionale congiuntamente, al Segretario Regionale che presiede il settore relativo alla Amministrazione.

Art. 38

Le organizzazioni categoriali e territoriali, o le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno, per qualsiasi titolo o causa per il fatto di far parte della USR, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Art. 39

L'USR ha facoltà di verifica dei bilanci delle UST. Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla USR a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali, o dei loro associati, costituiscono normale attività di assistenza della USR senza assunzione di corresponsabilità.

PARTE V – MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTO

CAPITOLO 18 – Modificazioni dello Statuto

Art. 40

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte:

- a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
 - b) dal Consiglio Generale Regionale a maggioranza dei 2/3;
 - c) dalle Federazioni Regionali di Categoria e dalle Unioni Sindacali Territoriali su deliberazione dei propri organismi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.
- Il Consiglio Generale confederale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organismi delle Federazioni regionali di categoria e delle unioni sindacali territoriali. Tali proposte devono essere inviate alla commissione entro tre mesi dalla data di effettuazione del Congresso. La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione entro due mesi dall'effettuazione del Congresso. Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale convocato almeno quindici giorni prima dell'effettuazione del Congresso proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio generale porterà il proprio parere al Congresso. Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 41

La Unione Sindacale Regionale deve dotarsi di un Regolamento di attuazione del proprio Statuto. Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza, e può essere successivamente modificato, dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura:

- Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento;
- Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 42

Le Unioni Sindacali Territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e Regolamento di attuazione e provvedere di conseguenza ad adeguare i propri Statuti e i propri Regolamenti di attuazione.

Gli adeguamenti allo Statuto e al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli Generali di tutte le strutture da convocare dopo la celebrazione del Congresso. Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio dei Probiviri.

Art. 43

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le clausole dello Statuto e del Regolamento Confederale Nazionale, le norme in contrasto con quello dello Statuto Confederale sono nulle.